



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.56 del 28.11.2023

In vigore dal 01.01.2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Finalità dei servizi sociali.....	4
Art. 3 - La Rete delle Unità di Offerta	5
Art. 4 - Destinatari dei Servizi ed Interventi sociali	5
Art. 5 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali	6
TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI	7
Art. 6 - Accesso alla rete dei servizi	7
Art. 7 - Segretariato Sociale e servizio sociale professionale.....	7
Art. 8 - Disposizioni procedurali.....	7
Art. 9 - Valutazione dello stato di bisogno	8
Art. 10 - Definizione di progetto di presa in carico individualizzato	9
Art. 11 - Istruttoria ed ammissione alla prestazione.....	9
Art. 12 - Cessazione presa in carico	10
TITOLO III – ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI.....	11
Art. 13 - Compiti del servizio sociale nell'accertamento dell'estraneità	11
Art. 14 - Criteri per la partecipazione al costo dei servizi.....	13
TITOLO V – SERVIZI ED UNITA' DI OFFERTA OGGETTO DEL REGOLAMENTO	15
Art. 15 - Definizione.....	15
Art. 16 - Servizi/Unità di offerta	15
TITOLO VI – CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE	16
TITOLO VII - AREA FRAGILITÀ	17
Art. 17 - Servizi per la domiciliarità	17
17.1. Finalità e criteri di priorità	17
17.2. Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili	17
17.3. Servizio di pasti a domicilio anziani e disabili	18
17.4. Domiciliarità: Servizio di telesoccorso.....	18
Art. 18 - Servizi semi residenziali (C.S.E., S.F.A., C.D.D. e C.D.I.)	19
Art. 19 - ADH – Assistenza domiciliare handicap.....	20

19.1.	Obblighi dell'utente	22
19.2.	Sospensione, cessazione, modifica degli interventi.....	22
Art. 20 -	Servizio Trasporto sociale	22
20.1.	Sospensione e interruzione del servizio.....	23
Art. 21 -	Residenzialità anziani e disabili: contributo comunale per l'integrazione retta RSA (Residenza Socio-Sanitaria per Anziani), Casa Famiglia, APA (Appartamenti Protetti per Anziani), RSD (Residenza Socio-Sanitaria per persone con disabilità), CSS (Comunità Socio-Sanitaria), Comunità Alloggio	24
Art. 22 -	Residenzialità anziani e disabili: modalità e criteri per la valutazione del bisogno sociale	26
	TITOLO VIII – AREA MINORI E FAMIGLIE	27
Art. 23 -	Area Minori – Servizi educativi: domiciliare, territoriale, penale e Spazio Neutro	27
Art. 24 -	Servizio Affidi	27
Art. 25 -	Area Minori - Residenzialità	29
	TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 26 -	Accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali ...	30
Art. 27 -	Ricorsi	30
Art. 28 -	Abrogazioni.....	30
Art. 29 -	Regolamentazione di servizi	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sesto San Giovanni.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune - nei limiti delle proprie competenze - garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M) della Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
4. Sono riconosciute e promosse le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale e la consultazione con i soggetti del Terzo Settore, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario sulla base dei bisogni del territorio, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio annuali, nonché della partecipazione richiesta ai cittadini quale strumento per la definizione di welfare territoriale.

ART. 2 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

1. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, promuovendone il benessere e la qualità di vita;
 - c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di esclusione;

- d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- e) assicurare le prestazioni professionali di natura sociale ed educativa secondo le proprie competenze per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 3 - LA RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA

1. La rete delle unità di offerta socio-assistenziale e socio-sanitaria è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico e delle strutture diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI

1. Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali:
 - a) i cittadini Italiani residenti nel Comune di Sesto San Giovanni e gli altri cittadini Italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, o disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e da eventuali normative di settore;
 - c) i minorenni stranieri non accompagnati;
 - d) le persone di cui alle lett. a) e b) non residenti, ma comunque presenti sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza, salvo l'azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri definiti dal presente regolamento accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, quelle totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

ART. 5 - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI

1. Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse proprie dell'Ente e/o mediante i finanziamenti statali e regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dei cittadini intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale a favore della generalità dei cittadini.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento, verranno erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI

ART. 6 - ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:
 - su richiesta della persona e/o dei suoi familiari e/o del rappresentante legale;
 - su segnalazione di altri servizi coinvolti;
 - su segnalazione dei soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio;
 - per disposizione dell'autorità giudiziaria.

È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

ART. 7 - SEGRETIARIO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1. L'accesso di cui al punto 1 dell'articolo precedente, avviene prioritariamente attraverso il Segretariato Sociale.
2. Il Segretariato Sociale garantisce le seguenti prestazioni:
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
 - accompagnare all'accesso dei servizi;
 - segnalare eventuali situazioni di bisogno ad altri servizi o soggetti competenti, con riferimento anche all'offerta rappresentata dai soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio.
3. Il Segretariato Sociale e il servizio sociale professionale sono garantiti dalle Assistenti Sociali del Comune e si connotano come attività specialistiche in grado di decodificare le richieste dei cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso dei servizi, ma anche nella definizione e gestione di progetti di aiuto individualizzati.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone, ove non sia previsto da una norma specifica, la presentazione di una

specifica domanda da parte dell'interessato, ovvero del rappresentante legale, ovvero da un familiare, in particolare quando è previsto un onere a carico della famiglia e comunque ogniqualsiasi volta la famiglia è coinvolta nella realizzazione del Progetto Individuale secondo quanto previsto dal successivo Art. 11 – Istruttoria ed ammissione alla prestazione. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine del perfezionamento dell'istruttoria della domanda, fatto salvo per la documentazione che il Comune può richiedere direttamente agli organi della pubblica amministrazione.

2. La successiva eventuale presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'Assistente Sociale del Comune. Con il citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del servizio sociale comunale. L'esito finale della richiesta verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - incapacità, parziale o totale, a provvedere a se stessi;
 - insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
 - presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali-educative.
2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale, il quale, individualmente o per il tramite di équipe compie le più adeguate scelte tecniche conseguenti.
3. L'Assistente Sociale effettua una valutazione professionale della situazione complessiva, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - capacità economica del richiedente, basata sul valore ISEE;
 - disponibilità di risorse da parte della famiglia e della rete;
 - disponibilità personale di risorse di rete e situazione lavorativa;
 - condizioni di salute;
 - contesto abitativo e sociale;
 - capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - capacità di autodeterminazione;
 - capacità di aderire al progetto concordato.
4. Tra le diverse domande ricevute vengono individuate le priorità di intervento secondo l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Persone sole;
 - b) Persone con rete familiare esistente ma fragile, su valutazione del servizio sociale;
 - c) Persone con rete familiare abile;
 - d) A parità di priorità, si utilizzerà il criterio cronologico di ricezione della domanda.

Il Comune si riserva di valutare situazioni di particolare emergenza per l'attivazione immediata del servizio.

L'amministrazione comunale eroga prestazioni in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione nel bilancio comunale.

ART. 10 - DEFINIZIONE DI PROGETTO DI PRESA IN CARICO INDIVIDUALIZZATO

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'Assistente Sociale, responsabile del caso, definisce un Progetto di presa in carico individualizzato (PI) che riguarda, di norma, la persona interessata ed il suo nucleo familiare. Il progetto individua gli interventi/le prestazioni/i servizi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi. Il progetto viene condiviso con l'utente e/o il suo rappresentante legale, e/o il suo nucleo familiare, e deve indicare:
 - impegni dell'utente e/o suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione dovuta;
 - misure di sostegno messe in atto dai servizi sociali;
 - tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
2. Il progetto prevede verifiche periodiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione. Gli interventi previsti nel progetto individualizzato sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati/convenzionati con il Comune o con il sistema socio-sanitario o dalla rete delle opportunità promosse dai soggetti del Terzo Settore, da partecipazione di spesa e/o erogazione di contribuzioni economiche finalizzate a consentire l'accesso ai servizi e/o a mettere in atto quanto previsto dal PI.
3. Gli interventi comunali possono essere erogati a seguito di Progetto di presa in carico Individualizzato (PI) concordato tra il servizio sociale e la persona interessata (direttamente o tramite il proprio rappresentante) e/o il proprio nucleo familiare: il progetto di intervento deve prevedere le prestazioni erogate, le fasi di verifica e i tempi di attivazione.

ART. 11 - ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE

1. La domanda di erogazione servizio, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di Sesto San Giovanni ed esaminata dal Servizio Sociale.
2. La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori, è sollecitata tempestivamente al richiedente dall'ufficio competente. Se necessario e compatibilmente coi tempi procedurali generali, essa è reiterata una seconda volta. In difetto di riscontro e in mancanza della comprova del requisito richiesto per accedere alla prestazione, da verificarsi a cura dell'ufficio competente stesso, l'istanza non è accoglibile.
3. Dopo la presentazione della domanda, il servizio sociale, verificata la completezza della stessa e richiesta l'eventuale documentazione mancante, cura l'istruttoria della pratica, e tramite l'Assistente Sociale che ha in carico la situazione, attua le necessarie ed eventuali visite domiciliari ed, eventualmente, redige una relazione di valutazione.

4. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa. In quest'ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.
5. I richiedenti hanno il diritto di ricevere comunicazione sull'ammissione o meno alla prestazione e sull'eventuale quota di compartecipazione dovuta. Tale comunicazione deve dare l'indicazione delle prestazioni, la durata degli interventi e l'eventuale ammontare di compartecipazione di spesa e/o contribuzione economica, in caso di non accoglimento dovrà contenere la motivazione del diniego.
6. Il servizio sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e previa verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento/prestazione/servizio. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio).

ART. 12 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO

1. Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - interruzione ingiustificata, volontaria e consapevole della collaborazione prevista nel progetto individualizzato da parte della persona e/o del nucleo familiare;
 - mancanza di prerequisiti indispensabili alla presa in carico valutati dall'équipe del servizio;
 - trasferimento di residenza;
 - decesso.

TITOLO III – ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI

ART. 13 - COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE NELL'ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ

1. In assenza di accertamento in sede giudiziale, il servizio sociale comunale provvede, su istanza degli interessati, ad accettare, nei limiti delle proprie possibilità ed in relazione alle prove offerte dal richiedente, le seguenti situazioni:
 - a) l'abbandono del coniuge, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza (art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013);
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6, comma 3, lett. b), punto 2) del D.P.C.M. 159/2013);
 - c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013).
2. In relazione al precedente comma 1, lett. a), in base all'art. 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 e richiamato il D.M. 7 novembre 2014 la persona che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 Codice Penale;
 - b) copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
 - c) copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, come da normativa vigente. A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento che, per le situazioni in carico ha la facoltà di redigere la relazione anche in assenza della documentazione sopra elencata, il Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto da specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accettare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune provvede, con proprio atto motivato, a comunicare l'impossibilità a rilasciare la certificazione dello stato di abbandono.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'istanza.

3. In relazione al precedente comma 1, lett. b), In base all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune diretta

ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici (da allegare obbligatoriamente) corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale;
- b) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio;
- c) copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- d) altra documentazione utile allo scopo.

Nei casi di situazioni già in carico ai servizi sociali, l'Assistente Sociale ha facoltà di redigere, in base alle informazioni in proprio possesso, una relazione comprovante l'estraneità anche in assenza della documentazione precedentemente elencata.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza:

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.
4. In relazione al precedente comma 1, lett. c), In base all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità" nei confronti dei figli, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore (da allegare obbligatoriamente), corredata eventualmente da una copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 Codice Penale.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del servizio sociale, sulla base di una relazione dell'Assistente Sociale e avvalendosi eventualmente della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità (ipotesi altresì applicabile eventualmente per gli utenti non in carico al servizio sociale), ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.
5. Le attestazioni di cui al presente articolo vengono prodotte dall'interessato ai CAF insieme alla documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

TITOLO IV – DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

ART. 14 - CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda all'art. 21 del presente regolamento, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione} = \left\{ \left[\frac{(ISEE_{pres} - ISEE_{min})}{(ISEE_{max} - ISEE_{min})} \right] \times (Quota_{max} - Quota_{min}) \right\} + Quota_{min}$$

Ai fini della suindicata formula si intende per:

- **Compartecipazione:** è il costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto;
- **ISEE presentato:** è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- **ISEE minimo:** è pari ad € 500,01 (in fase di prima applicazione) e sarà annualmente aggiornato dalla Giunta Comunale;
- **ISEE massimo:** è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa, individuato annualmente dalla Giunta.

L'ISEE massimo è pari ad € 13.143,46 (in fase di prima applicazione) e sarà annualmente aggiornato dalla Giunta Comunale.

Viene definita una fascia di esenzione ISEE da 0 a 500,00 euro.

2. In sede di determinazione annuale delle tariffe, nel rispetto della normativa e nella misura della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la Giunta stabilisce, con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza, la quota minima (tariffa minima) e la quota massima (tariffa massima) di compartecipazione alla spesa.
3. Qualora l'utente, volontariamente e/o immotivatamente, non presenti la propria dichiarazione ISEE, viene applicata la tariffa massima.
4. L'ISEE in corso di validità dovrà essere consegnato entro il giorno 01 marzo dell'anno in corso allo scopo di adeguare la quota di compartecipazione ai servizi. Eventuali aggiornamenti ISEE successivi a tale data verranno presi in carico a partire dal mese immediatamente successivo alla data di consegna e senza possibilità di retroattività.
5. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la

riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

TITOLO V – SERVIZI ED UNITÀ DI OFFERTA OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 15 - DEFINIZIONE

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono quelli erogati dal Comune di Sesto San Giovanni e quelli indicati dalla normativa regionale e nazionale come unità di offerta.
2. Tali unità di offerta sono previste all'interno dei diversi strumenti di programmazione del Piano di Zona.

ART. 16 - SERVIZI/UNITÀ DI OFFERTA

Di seguito si riporta l'elenco dei servizi / unità di offerta che saranno regolamentati nei titoli che seguono.

- TITOLO VI – CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE
- TITOLO VII - AREA FRAGILITÀ
 - Servizi per la domiciliarità
 - Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
 - Servizio di pasti a domicilio anziani e disabili
 - Domiciliarità: Servizio di telesoccorso (a costo fisso)
 - Servizi semi residenziali (C.S.E., S.F.A., C.D.D. e C.D.I.)
 - ADH – Assistenza domiciliare handicap
 - Servizio Trasporto sociale
- Residenzialità anziani e disabili: contributo comunale per l'integrazione retta RSA (Residenza Socio-Sanitaria per Anziani), Casa Famiglia, APA (Appartamenti Protetti per Anziani), RSD (Residenza Socio-Sanitaria per persone con disabilità), CSS (Comunità Socio-Sanitaria), Comunità Alloggio
- TITOLO VIII – AREA MINORI E FAMIGLIE
 - Area Minori – Servizi educativi: domiciliare, territoriale, penale e Spazio Neutro
 - Servizio Affidi
 - Area Minori - Residenzialità

TITOLO VI – CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE

Per ciò che riguarda i contributi si rimanda al vigente “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche” che si intende interamente richiamato in questo articolo.

TITOLO VII - AREA FRAGILITÀ

ART. 17 - SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ

17.1. Finalità e criteri di priorità

1. I Servizi Domiciliari socio-assistenziali sono costituiti da un complesso di interventi e prestazioni sia di carattere operativo-concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, da parte di personale qualificato, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, di promuovere e sostenere l'autonomia, di contrastare processi di decadimento psico-fisico, di isolamento e di emarginazione, di consentire la permanenza al proprio domicilio, nel normale ambiente di vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, per ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Dette prestazioni sono da considerarsi uno strumento per:
 - il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
 - il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona;
 - la conservazione, il sostegno ed il recupero, ove possibile, dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri.
2. Requisito essenziale per l'erogazione di servizi domiciliari e per l'accettazione della domanda è la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale e l'elaborazione e la sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) che preveda espressamente gli interventi domiciliari richiesti. A ciascuno degli interventi/servizi rientranti nell'Area Persone Anziane e disabili, si accede infatti, previa valutazione del bisogno sociale, elaborato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito descritte. L'Assistente Sociale deve sostenere ed orientare le famiglie nell'utilizzare risorse, pubbliche e private, formali ed informali presenti sul territorio, attraverso azioni informative, di orientamento e di integrazione finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico della persona.
3. Viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento socio-assistenziale. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce la priorità di accesso all'intervento comunale, mediante valutazione in riunione di équipe composta dal personale del Servizio Anziani e Disabili e presieduta del Dirigente/Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali che valuti le situazioni.

17.2. Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili

1. I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone anziane e disabili (S.A.D.), residenti nel Comune, sono i cittadini anziani (dai 65 anni) e disabili in condizione di ridotta autonomia; le prestazioni di assistenza domiciliare da garantire all'utente, da parte di personale professionalmente abilitato, sono quelle garantite dai livelli minimi di assistenza previsti per legge.
2. I tempi di presa in carico vengono definiti in base dell'assetto operativo del servizio ed alla valutazione delle priorità di accesso sopraindicate;
3. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio, sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale;
 - b) rinuncia scritta del servizio da parte dell'utente e/o dei relativi familiari e/o del rappresentante legale;
 - c) impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti dell'utente stesso e/o dei suoi familiari e/o altre persone presenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
 - d) mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio;
4. Il temporaneo ricovero dell'utente in strutture residenziali comporta la sospensione del servizio.
 5. Il mancato avviso di disdetta del servizio entro le 24 ore precedenti comporterà il pagamento della prestazione.

17.3. Servizio di pasti a domicilio anziani e disabili

1. Il Servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali;
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri;
3. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione nel bilancio comunale;
4. Il mancato avviso di disdetta del servizio entro le 24 ore precedenti comporterà il pagamento della prestazione.

17.4. Domiciliarità: Servizio di telesoccors

1. Il Servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane e disabili che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il Servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
2. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso, le persone anziane sole o inserite in nucleo familiare, nonché gli adulti con disabilità o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - anziani soli o in coppia, senza appoggio familiare, in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo/relazionale;
 - anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - adulti con disabilità o affetti da particolari patologie.

3. Il servizio di telesoccorso prevede un costo fisso.

ART. 18 - SERVIZI SEMI RESIDENZIALI (C.S.E., S.F.A., C.D.D. E C.D.I.)

1. In generale, i centri e servizi socio-assistenziali o socio-sanitari a carattere diurno sono le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento e/o accreditate rivolte a persone con disabilità e/o anziane, che offrono prestazioni assistenziali, educative, socio-sanitarie, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.
2. Nello specifico, il C.S.E. - Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettuale e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico; offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata; è finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta, nonché all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio. Le persone destinatarie di questi servizi hanno, quindi, compromissioni medio-lieve dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
3. Lo S.F.A. – Servizio di Formazione all'Autonomia, si connota, invece, come servizio rivolto a persone con disabilità medio-lieve, in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:
 - dell'autodeterminazione;
 - dell'autostima;
 - della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Lo S.F.A. si connota quindi come servizio "leggero", le cui finalità sono quelle di favorire l'inclusione sociale della persona disabile potenziando e sviluppando le sue autonomie personali; il servizio contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

4. I servizi socio-sanitari a carattere diurno (Centro diurno disabili – C.D.D.) sono le unità di offerta territoriali, accreditate da Regione Lombardia, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenne, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. Il Comune di Sesto San Giovanni utilizza con priorità i Centri Diurni Disabili presenti sul proprio territorio. E' possibile l'utilizzo di CDD diversi da quelli sopraindicati qualora dalla valutazione emerga un bisogno specifico o una valutazione di inidoneità con quanto offerto sul territorio.
5. Il Centro Diurno Integrato è una struttura semiresidenziale rivolta a persone di età superiore ai 65 anni parzialmente non autosufficienti e a persone affette da patologie cronico - degenerative e/o invalidanti inserite in un contesto familiare per il quale l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo difficoltosa; il servizio si rivolge a persone anziane con limitata autonomia fisica o mentale, che nello spazio del Centro Diurno vengono aiutate a mantenere le proprie capacità. I CDI offrono agli utenti una serie di interventi prevalentemente di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, assistenza diretta nelle

attività quotidiane di sostegno psicologico, animazione, socializzazione ed interventi sanitari complementari. Il Centro Diurno Integrato di regola offre prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare;
 - mantenere le capacità residue;
 - contenere i problemi comportamentali;
 - alleggerire il carico di assistenza in capo alla famiglia;
 - favorire la socializzazione.
6. Si accede ai servizi semiresidenziali su segnalazione del servizio sociale, previa valutazione e definizione del Progetto Individualizzato con l'interessato e/o la famiglia.
 7. In caso di assenze prolungate, prive di certificazione medica o altro giustificativo valido, il servizio sociale comunale può valutare la chiusura del progetto individualizzato favorendo lo scorimento della graduatoria per gli aventi diritto in lista d'attesa.
 8. La quota mensile di partecipazione alla retta è da intendersi fissa e indipendente dai giorni di assenza del frequentante.

ART. 19 - ADH – ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP

1. Gli interventi connessi a tale servizio prevedono azioni a progetto e temporanee per soddisfare i bisogni sociali ed educativi dei minori e della loro rete familiare. Gli interventi si ispirano ai principi di rispetto della dignità della persona e al suo diritto di autodeterminarsi, qualunque sia la condizione personale e sociale.
2. L'intervento educativo ADH è erogato in forma gratuita.
3. I destinatari dell'ADH sono i minori con disabilità. Gli interventi sono finalizzati a:
 - sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare perché diventino la base di un sostegno educativo adeguato al minore;
 - mantenere e recuperare le abilità del minore perché possa integrarsi, insieme al suo nucleo familiare, con la propria comunità e il proprio contesto di vita. Questo obiettivo viene raggiunto in sinergia con le offerte del terzo settore e della rete informale;
 - sostenere le famiglie nell'acquisizione di strumenti e competenze per accrescere la qualità del contesto relazionale e affettivo in cui vive il minore;
 - prevenire situazioni di rischio per chi vive in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, in isolamento sociale o a rischio di emarginazione;
 - collaborare con la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e organico.
4. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:
 - **interventi educativi a domicilio:** attività educative individuali che si svolgono a casa del minore. Tra queste attività ci sono anche gli interventi a sostegno delle competenze genitoriali. L'obiettivo è promuovere le abilità sociali e relazionali del minore e del suo nucleo familiare.
 - **interventi educativi territoriali:** attività individuali o di gruppo, per promuovere la socializzazione e l'integrazione, che si svolgono sul territorio o in strutture socio-educative, aggregative o sportive.

- **interventi di sollievo e di conciliazione delle esigenze familiari** in particolari e limitati periodi temporali laddove sia in corso di definizione la progettazione individuale.
5. Le figure professionali che operano nell'ADH fanno parte dell'équipe multidisciplinare integrata che, oltre all'educatore professionale, può comprendere un assistente sociale e uno psicologo. Queste professionalità lavorano insieme nelle fasi della programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi educativi. L'équipe è il referente della presa in carico e della realizzazione degli interventi necessari per il progetto educativo del minore. In particolare:
- valuta le domande di presa in carico dei minori;
 - approfondisce gli elementi per definire il progetto individualizzato dedicato al minore. Per definire un P.I. in linea con il progetto di vita del minore, l'équipe si raccorda con tutti i servizi e le istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche di riferimento del minore e della sua famiglia con la finalità di condividere obiettivi, risorse ed azioni;
 - programma e monitora le attività da proporre al minore, gli orari e gli spazi in cui si svolgeranno e le risorse dedicate;
 - formula proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - aggiorna la cartella del minore con gli interventi fatti, i risultati e l'eventuale riformulazione del progetto.

In queste attività di progettazione, monitoraggio e valutazione del P.I., l'équipe condivide gli elementi emersi con il nucleo familiare del minore.

L'accesso alle tipologie di intervento educativo territoriale per minori disabili avviene a seguito di valutazione effettuata da parte dell'équipe che ha in carico il minore stesso. Sono soggette a valutazioni per l'accesso agli interventi le segnalazioni da parte dei servizi specialistici che hanno in carico l'utente con un progetto definito.

5. L'équipe usa gli strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico propri del servizio sociale per stabilire se attivare gli interventi educativi territoriali per il minore.
6. A quel punto definisce il P.I. del minore, specificando:
 - il tipo di intervento necessario tra quelli previsti al punto 3;
 - gli obiettivi;
 - le azioni;
 - i tempi.
7. Qualora non vi fossero risorse disponibili per realizzare gli interventi nell'immediato, viene creata una lista d'attesa.
8. In questo caso viene data priorità ai seguenti interventi:
 - che hanno un **impatto maggiore sull'autonomia**: la priorità viene data alle attività che permettono al minore e alla sua rete relazionale di riferimento di acquisire competenze e capacità per aumentare la sua autonomia nella vita quotidiana;
 - che sono **adeguati alla fase evolutiva del minore e allo stato della sua patologia**: la priorità viene data alle attività che sono utili se svolte in un preciso momento della vita del minore. Se rimandate a una fase evolutiva successiva, infatti, le stesse attività non sarebbero più efficaci. Allo stesso modo, viene data priorità agli interventi che devono essere fatti in una specifica fase di evoluzione della patologia del minore. In caso

contrario si potrebbero determinare un peggioramento della disabilità e un mancato adattamento al contesto di vita, non più recuperabile;

- **in base agli obiettivi** necessariamente definiti all'interno di un P.I. unitamente agli interventi utili per il loro raggiungimento.

19.1. Obblighi dell'utente

1. I familiari dei minori ammessi agli interventi educativi territoriali vengono coinvolti per definire e mettere in pratica il P.I. e devono firmarlo per accettazione. Inoltre non devono chiedere all'educatore professionale prestazioni aggiuntive di qualsiasi natura, gratuite o a pagamento. Se lo fanno, l'intervento educativo termina immediatamente.

19.2. Sospensione, cessazione, modifica degli interventi

1. Il servizio può essere sospeso o può cessare se:
 - i familiari del minore fanno una richiesta scritta;
 - i minori e le loro famiglie non rispettano il P.I. o gli obblighi condivisi;
 - vengono meno le condizioni per attivare gli interventi educativi o per portarli a termine;
 - l'équipe multidisciplinare integrata ritiene che gli obiettivi definiti nel P.I. siano stati raggiunti o non siano raggiungibili.

ART. 20 - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

1. Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale promossi al fine di favorire il benessere e l'integrazione sociale dei cittadini, consentendo alle persone disabili o in situazioni di particolari necessità - che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici e/o di muoversi in autonomia anche per la presenza di barriere architettoniche - di raggiungere strutture a carattere sociale/educativo/formativo, centri di cura e di riabilitazione o luoghi di lavoro.
2. L'accesso al servizio è consentito su specifica domanda corredata dai seguenti documenti:
 - verbale o certificazione di invalidità;
 - eventuali certificazioni medico-specialistiche (inclusa la diagnosi funzionale per alunni non riconosciuti invalidi civili);
 - certificazione ISEE.
3. In presenza di situazioni con pari requisiti di priorità di accesso al servizio verrà privilegiato l'utente in possesso della certificazione ISEE di valore inferiore.
4. I destinatari del servizio di trasporto sociale sono i cittadini residenti nel comune di Sesto San Giovanni, di seguito indicati secondo un ordine che determina la priorità di erogazione del servizio stesso.
5. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e privi di rete familiare di supporto.
6. L'individuazione delle priorità, nell'ordine sotto riportato, è resa necessaria per la scelta dei servizi cui dare primariamente risposta, posto che le risorse umane e finanziarie a disposizione del comune non consentano la soddisfazione di tutti i bisogni espressi dal territorio:
 - A) persone con disabilità la cui invalidità è riconosciuta pari o superiore al 67% ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., in base alle seguenti priorità:

- frequentanti le **scuole dell'obbligo** presenti sul territorio di Sesto San Giovanni;
 - frequentanti **scuole dell'obbligo** o **speciali** ubicate in comuni limitrofi. Requisito fondamentale per accedere al servizio – in considerazione del fatto che gli istituti scolastici del territorio dispongono di spazi, attrezzature, personale statale e comunale che garantisce l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – è la necessità di frequenza ad istituti altamente specializzati, non presenti sul territorio comunale. Tale requisito va provato con certificazioni e/o documentazioni medico/specialistiche che attestino espressamente la necessità che l'alunno disabile frequenti un istituto scolastico speciale o specializzato riconosciuto con provvedimento del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
 - frequentanti le **scuole di formazione professionale** presenti sul territorio di Sesto San Giovanni o di comuni limitrofi. In questo ultimo caso devono sussistere le particolari condizioni di scelta scolastica/formativa già indicate al punto precedente;
 - frequentanti i **servizi diurni** per persone disabili di Sesto San Giovanni e di altri Comuni limitrofi;
 - alunni in possesso di una diagnosi funzionale certificata da un medico specialista attestante l'impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico o minori con particolari patologie, che devono recarsi presso i **centri di cura e/o di riabilitazione** di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi;
- B) **ultra sessantacinquenni non deambulanti** in carico al servizio sociale che devono recarsi presso il Centro Diurno Integrato di Sesto San Giovanni e Comuni limitrofi.
6. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
 7. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario;
 8. Il servizio è gratuito, come da normativa vigente, per gli alunni non autosufficienti frequentanti la scuola dell'obbligo.

20.1. Sospensione e interruzione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale può essere sospeso per le seguenti motivazioni:
 - la temporanea indisponibilità dei veicoli;
 - in presenza di condizioni climatiche avverse ed in generale per condizioni di viabilità che non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e di incolumità per gli utenti e gli autisti;
 - eventuali scioperi del personale dipendente del comune e/o del soggetto gestore del servizio, fatta salva la garanzia dei livelli essenziali;
 - per variazioni di orario di erogazione non dovute ad esigenze del comune (quali ad esempio apertura e/o chiusura anticipata e/o posticipata delle strutture scolastiche e non) che non consentano di riorganizzare ed erogare prontamente il servizio;
 - per tutte le altre cause di forza maggiore;
2. Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di

erogazione previsto. In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

3. Il servizio potrà essere sospeso anche nell'ipotesi in cui l'utente violi le norme del presente regolamento, non rispetti ripetutamente gli orari previsti per il servizio o non comunichi puntualmente la propria assenza con il preavviso indicato in precedenza. In caso di comportamenti altamente disfunzionali o di particolare gravità potrà altresì essere interrotto.
4. Solo nell'ipotesi di sospensione del servizio per motivazioni imputabili all'Amministrazione Comunale non verrà applicata la tariffa in vigore.
5. Si potrà dar corso alla sospensione e successivamente all'interruzione del servizio anche nel caso di ritardati e/o mancati pagamenti, previa comunicazione scritta agli inadempienti nella quale si definisce il termine ultimo per adempiere. In caso di morosità l'Ente si riserva la facoltà di non garantire, previa valutazione, l'accesso al servizio per il successivo anno.

ART. 21 - RESIDENZIALITÀ ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE RETTA RSA (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PER ANZIANI), CASA FAMIGLIA, APA (APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI), RSD (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ), CSS (COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA), COMUNITÀ ALLOGGIO

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguitibili, il ricovero in strutture protette;
3. Il servizio sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliari integrata, centri diurni, buoni sociali e voucher;
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - contribuire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente, e documentata, a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013;
5. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nei confronti delle persone che:
 - sono nella necessità di un inserimento residenziale, certificata da un'unità di valutazione a ciò preposta, da un servizio specialistico pubblico, disposta dall'autorità giudiziaria o concordata con il servizio sociale comunale nell'ambito del progetto individuale;
 - non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero;

- nel caso in cui le prestazioni siano da considerarsi socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sulla base dell'UVM (comma 5 art. 3 septies del D. L. 502/1992) le stesse sono a totale carico del Fondo Sanitario Regionale. Il Comune, ricorrendo tale situazione, si adopererà per orientare/accompagnare il cittadino affinché venga correttamente preso in carico dall'ASST;
6. L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale.
 7. La scelta della struttura avviene in accordo fra la famiglia e il servizio sociale privilegiando le strutture ritenute più idonee dal Servizio Sociale.
 8. L'erogabilità dell'integrazione comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, come da D.P.C.M. 159/2013 (e successive modificazioni e integrazioni), inferiore ad € 30.331,08 con adeguamento annuale in base all'ISTAT; si prevede che oltre il valore ISEE di € 30.331,08 l'utente è tenuto al pagamento del costo integrale del servizio, fermo restando il diritto alla valutazione e condivisione da parte del servizio del progetto individuale.
 9. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota dalla stessa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.

La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza, richiesto dal DPCM 159/2013 (e successive modificazioni e integrazioni) nell'ambito del progetto personalizzato.

10. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività:
 - il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta;
 - il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza;
 - il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato;
 - la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.
11. L'ISEE in corso di validità dovrà essere consegnato entro il giorno 01 marzo dell'anno in corso allo scopo di adeguare la quota di compartecipazione ai servizi. Eventuali aggiornamenti ISEE successivi a tale data verranno presi in carico a partire dal mese immediatamente successivo alla data di consegna e senza possibilità di retroattività.
12. Qualora l'utente, volontariamente e/o immotivatamente, non presenti la propria dichiarazione ISEE, viene applicata la tariffa massima.
13. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

Qualora, a fronte di una "illiquidità" dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune - per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza - è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

ART. 22 - RESIDENZIALITÀ ANZIANI E DISABILI: MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIALE

1. Per la richiesta di integrazione della retta a carico del Comune relativa ai servizi di cui al precedente art. 21 del presente regolamento, l'inserimento in struttura, conformemente a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo, è preceduto dalla valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale comunale, elaborato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito descritte.
2. All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e all'interno di questa categoria di persone, dando priorità agli interventi in favore delle persone che da più tempo sono in carico, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento. La priorità assoluta viene comunque riconosciuta alle persone a favore delle quali il Tribunale ha definito una misura di protezione giuridica in capo al Comune.
3. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce la priorità di accesso all'intervento comunale, mediante valutazione tecnica che consideri le situazioni rispetto alle quali il contributo comunale non è attivo ai fini dell'individuazione delle situazioni di maggiore bisogno, che tenga conto delle distinte tipologie di rete (soli, persone con rete fragile, altri).

Per le nuove domande, si procede secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- persone sole;
- persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del servizio sociale (la fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali SerD/cps/carcere ecc.);
- persone con rete familiare abile: con riferimento alla rete si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge e i discendenti in linea retta fino al 3° grado (figli e nipoti); pertanto saranno considerati sole le persone anziane senza coniuge, né figli, né nipoti (figli di figli) in vita.

TITOLO VIII – AREA MINORI E FAMIGLIE

ART. 23 - AREA MINORI – SERVIZI EDUCATIVI: DOMICILIARE, TERRITORIALE, PENALE E SPAZIO NEUTRO

1. Gli obiettivi che i Servizi educativi domiciliare, territoriale, penale e Spazio Neutro si prefiscono sono:
 - recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa;
 - rinforzo delle competenze individuali e sociali con obiettivo di riabilitazione del minore;
 - assicurare al minore il diritto di visita e di relazione con il genitore non affidatario (o altri familiari significativi) in un contesto protetto;
2. I destinatari delle prestazioni sono:
 - minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
 - minori residenti le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.
3. L'accesso al servizio viene valutato e definito dal Responsabile del Servizio Minorì, con precedenza per le situazioni con la presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
4. Il Servizio è gratuito per le famiglie, con oneri a carico del Comune di residenza dei genitori e/o di chi esercita la potestà genitoriale, nei casi di provvedimento giudiziario.

ART. 24 - SERVIZIO AFFIDI

1. Il Comune responsabile dell'affido provvede a:
 - formalizzare l'affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un contratto/patto, dove devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti ed i doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
 - erogare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito e stabilito dalla Giunta Comunale;
 - provvedere al rimborso, previa valutazione e autorizzazione del responsabile del Servizio Minorì, dietro presentazione di preventivo e documentazione fiscale intestata ai minori affidati, delle spese straordinarie quali:
 - visite specialistiche e interventi di cura, rivestenti caratteristica dell'urgenza o della lunga durata;
 - spese per cure e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;
 - spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate e prescritte e/o previste dal progetto;
 - spese per prestazioni di sostegno e/o integrazione all'intervento degli affidatari, previa valutazione dell'équipe psico-sociale comunale in riferimento alle esigenze del minore;
 - nei confronti di minori in condizioni certificate di non autosufficienza, che necessitino di accompagnamento per grave disabilità e che non hanno diritto alla indennità di

accompagnamento (per mancanza della carta di soggiorno o altro), l'importo del contributo può essere integrato con un contributo sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, di pari importo, fino al momento in cui sarà riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento;

- attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti dei minori affidati e agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
 - garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.
 - I contributi economici erogati dal Comune, in sede di prima applicazione del presente regolamento, sono pari a:
 - € 500,00 in caso di affido a tempo pieno,
 - € 250,00 in caso di affido part time (diurno, week end),
 - € 600,00 in caso di affido in pronta accoglienza (per gestione di situazioni di emergenza senza preavviso)
2. Il bambino ha diritto a:
 - essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido;
 - mantenere rapporti con la famiglia d'origine;
 - mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.
 3. La famiglia affidataria ha diritto a:
 - essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto, cui aderisce;
 - essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - avere un sostegno individuale e/o di gruppo;
 - avere un contributo a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute, se concordate.
 4. La famiglia d'origine ha diritto a:
 - essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
 - mantenere i rapporti con il proprio figlio, se non disposto diversamente dall'A.G.
 5. L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei servizi sociali e, qualora attivato, del Servizio Affidi d'Ambito e/o sovracomunale che si incontrano periodicamente: la definizione dei compiti e dei rapporti intercorrenti tra servizio sociale Comunale e Servizio Affidi Intercomunale è definito da apposti protocolli di intesa tecnici.
 6. Le famiglie affidatarie si impegnano a:
 - provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
 - mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine; - collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, dove è possibile.
7. La famiglia d'origine del minore in affido si impegna a:
 - aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza dell'affido;
 - rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria; - collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.
 8. L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più di interesse del minore, o con la maggiore età.
 9. Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

ART. 25 - AREA MINORI - RESIDENZIALITÀ

1. L'inserimento di minori e il collocamento di mamma/bambino in strutture residenziali tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale, viene attuato dai servizi sociali quando si verifica una situazione di pregiudizio all'interno del nucleo familiare o in carenza dello stesso, in situazioni di emergenza o nel caso in cui non vi siano i presupposti per il collocamento in affido. L'obiettivo è di garantire al minore una possibilità di crescita in un ambiente educativo consono alle sue necessità. Questo tipo di intervento si colloca all'interno di un progetto elaborato dal servizio sociale per il minore stesso. L'inserimento in comunità avviene, generalmente, in seguito a decreto dell'Autorità Giudiziaria di affido del minore al Comune e comporta l'assunzione dell'impegno di spesa per la retta ed eventuali oneri accessori.
2. La dimissione del minore avviene in seguito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e, quindi, al suo rientro in famiglia oppure per un passaggio in famiglia affidataria, o per il raggiungimento della maggiore età (fatto salvo le situazioni di prosieguo amministrativo fino ad un massimo di 21 anni) che comporta una diversa progettualità.
3. I Comuni assumono l'onere del pagamento della retta comunitaria salvo i casi in cui vi siano precise disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria che definisce una quota di compartecipazione a carico del/i genitore/i.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto concerne l'accesso ai documenti amministrativi e il trattamento dei dati, anche sensibili, necessari per gli interventi qui disciplinati, si fa integrale rinvio alla normativa pro tempore vigente.

ART. 27 - RICORSI

Avverso il presente regolamento e provvedimenti comunali attuativi sono esperibili tutte le azioni di tutela previste nel nostro ordinamento, davanti alle autorità giurisdizionali competenti.

ART. 28 - ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti comunali, incompatibile con quanto qui disposto.

ART. 29 - REGOLAMENTAZIONE DI SERVIZI

Per quanto concerne l'attivazione e la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.